



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**86/2012**

**OTTOBRE/8/2012 (\*)**

*19 Ottobre 2012*

**CON CIRCOLARE N. 38/E DEL 28  
SETTEMBRE 2012, L'AGENZIA DELLE  
ENTRATE FORNISCE I PRIMI  
CHIARIMENTI SULLA REMISSIONE  
IN BONIS DI CUI ALL'ART. 2, D.L. N.  
16/2012, UNA PARTICOLARE FORMA  
DI RAVVEDIMENTO OPEROSO CHE,  
A DECORRERE DAL 2 MARZO 2012,  
GARANTISCE AL CONTRIBUENTE LA  
POSSIBILITÀ DI FRUIRE DI BENEFICI  
FISCALI O DI REGIMI OPZIONALI,  
ANCHE IN CASO DI MERE  
DIMENTICANZE INERENTI A**

# COMUNICAZIONI OVVERO, IN GENERALE, AD ADEMPIMENTI FORMALI NON ESEGUITI TEMPESTIVAMENTE.

Come noto, con il **Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, sono state introdotte **disposizioni di semplificazione degli adempimenti tributari, volte ad assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese.**

Con la **circolare n. 38/E del 28.09.2012** l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione all'applicazione dell'istituto della "**remissione in bonis**", precisando, nel dettaglio:

- **le condizioni per la regolarizzazione;**
- **come regolarizzare;**
- **la scadenza della regolarizzazione;**
- **l'ambito oggettivo di applicazione;**
- **adempimenti regolarizzabili;**

## REMISSIONE IN BONIS: CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL'ISTITUTO

**Per potersi avvalere della regolarizzazione è necessario che:**

- **la violazione "non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di**

***accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza'*.**

A tal fine, la circolare, nel richiamare un precedente provvedimento di prassi (circolare n. 180/E del 10 luglio 1998), precisa che l'inizio di un'attività di accesso, ispezione, verifica o di altra attività amministrativa di accertamento, **che abbia oggetto diverso da quello cui si riferisce il beneficio fiscale/regime opzionale per cui si intende procedere alla remissione *in bonis*, non è ostativo alla possibilità di avvalersi dell'istituto in esame;**

- ***il contribuente possieda "i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento" alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione;***
- ***la comunicazione sia effettuata o l'adempimento richiesto sia eseguito "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile".***

Con l'espressione "*prima dichiarazione utile*" deve intendersi la prima dichiarazione dei redditi ovvero, se l'adempimento omesso rileva esclusivamente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la prima dichiarazione Iva il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso.

Il medesimo documento di prassi precisa inoltre che, sulla base del DPR 322/1998, per "*termine di presentazione*" si intende quello ordinario di presentazione, a nulla rilevando il "periodo di tolleranza" di 90 giorni, previsto dall'articolo 2, comma 7.

## COME REGOLARIZZARE

***L'adempimento omesso può essere regolarizzato mediante il versamento di una sanzione pari alla misura minima stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, vale a dire € 258, con modello F24, senza possibilità di poter usufruire della compensazione con eventuali crediti disponibili.***

All'uopo si segnala che con risoluzione ***n.46/E dell' 11.05.2012 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "8114" necessario per effettuare il versamento della sanzione*** prevista dal D.Lgs. n. 471/97 in relazione al ricorso dell'istituto in esame.

**In sede di compilazione del modello F24** il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati" con indicazione nel campo "Anno di riferimento" dell'anno per cui si effettua il versamento nel formato "AAAA", ad esempio se l'omissione riguarda un adempimento dell'anno 2011, andrà indicato come anno "2011", anche se il versamento della sanzione viene effettuato nell'anno 2012.

## SCADENZA ADEMPIMENTO

***Per gli adempimenti omessi nel 2011*** dai contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ***il termine di regolarizzazione è stato eccezionalmente individuato nel 31 dicembre 2012.***

## AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

**L'istituto della *remissione in bonis*** si riferisce, indistintamente, alla "fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale".

**L'Agenzia delle Entrate**, con la circolare n.38/E, **ha fornito alcune precisazioni in riferimento all'ambito oggettivo di applicazione** dell'articolo 2 D.L. n. 16/2012, compensando la mancanza di specificità della norma.

Innanzitutto, **la circolare precisa che la disposizione in esame non trova applicazione con riferimento alle comunicazioni o agli adempimenti fiscali la cui non tempestiva esecuzione assume natura di mera irregolarità (e dal cui mancato o tardivo adempimento discenda la sola irrogazione di sanzioni).**

A tal fine, si fa l'esempio della comunicazione necessaria per beneficiare della detrazione, pari al 55%, delle spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico, il cui omesso invio non determina la decadenza dall'agevolazione ma l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del DLgs 471/1997 (***sanzione amministrativa da € 2.065,00 a € 20.658,00, ridotta a metà se il ritardo non eccede i 15 giorni***).

Inoltre, **la circolare in commento precisa che l'istituto esplica la propria efficacia in ipotesi in cui non sono applicabili gli articoli 1 e 2 del DPR 442/1997, e pertanto nel caso di:**

- ***benefici / agevolazioni / regimi opzionali diversi da quelli di determinazione dell'imposta o dai regimi contabili;***

- ***regimi di determinazione dell'imposta / regimi contabili per i quali, in deroga al citato DPR n. 442/97, la relativa normativa prevede l'effettuazione di comunicazioni / adempimenti a pena di decadenza.***

Infatti queste disposizioni, per quanto concerne la validità di regimi di determinazione dell'imposta e di regimi contabili di natura opzionale, danno rilevanza unicamente alla loro concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività, privilegiando, quindi, il comportamento concludente del contribuente.

### **ADEMPIMENTI REGOLARIZZABILI**

L'Agenzia fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco di adempimenti per i quali, se omessi entro il termine previsto, è consentita la regolarizzazione in esame.

***Di seguito si riporta uno schema di riepilogo delle fattispecie sanabili attraverso l'istituto in esame:***

<b>FATTISPECIE SANABILI</b>	<b>TERMINE ORIGINARIO</b>	<b>TERMINE REGOALRIZZAZIONE "REMISSIONE IN BONIS"</b>
<b>OPZIONE REGIME TRASPARENZA FISCALE EX ARTT. 115 E 116 TUIR</b>	<b>31.12 del primo anno di validità dell'opzione</b>	<b>30.09 dell'anno successivo</b>
<b>CONSOLIDATO FISCALE EX ART.</b>	<b>16.06 del primo anno di validità dell'opzione</b>	<b>30.09 dello stesso anno</b>

<b>117 TUIR</b>		
<b>INVIO MODELLO EAS ENTI ASSOCIATIVI</b>	- <b>60 giorni dalla costituzione;</b>	<b>30.9 dello stesso anno (per enti costituiti fino all'1.8) 30.9 dell'anno successivo (per enti costituiti dal 2.8 al 31.12)</b>
	- <b>31.03 dell'anno successivo in cui è intervenuta una variazione dei dati già comunicati in precedenza;</b>	<b>30.9 dello stesso anno</b>
<b>MOD. IVA 26 PER LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO EX ART. 73 COMMA3 DPR 633/72</b>	<b>16.2 dell'anno di applicazione</b>	<b>30.9 dello stesso anno</b>
<b>DETERMINAZIONE IRAP A VALORI DI BILANCIO DA PARTE DI DITTE INDIVIDUALI /SOCIETÀ DI PERSONE</b>	<b>Opzione: entro 60 giorni dall'inizio del primo anno di validità dell'opzione;</b>  <b>Revoca: entro 60 giorni dall'inizio dell'anno di efficacia della revoca dell'opzione</b>	<b>30.9 dello stesso anno</b>

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**